



Revisione del Codice dell'Ambiente

Contributo Confindustria – Allegato tecnico

28 maggio 2024

Proposta di revisione alla Parte II del Testo Unico Ambientale

Descrizione proposta	Norma vigente	Proposta Emendamento	Osservazioni/Giustificazione
Razionalizzazione della verifica di assoggettabilità a VIA e della VIA focalizzando i potenziali impatti sulla base delle caratteristiche tecniche dei progetti	Art. 7 (Competenze in materia di VAS e di AIA) 1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.	Il comma 1 dell'art. 7 è modificato come segue: 1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni, focalizzandole sui potenziali impatti ambientali dei progetti in relazione alle loro specifiche caratteristiche tecniche.	La proposta introduce modifiche all'art. 7 bis del TUA per razionalizzare e semplificare le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA cercando di evitare che si richieda la valutazione degli impatti ambientali su aspetti e fattori che non sono pertinenti rispetto alle specifiche caratteristiche dell'intervento in esame.
Art. 19 - (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA) – Ultima modifica da DL semplificazioni bis	1. Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. 2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola		Non sono definiti i termini temporali entro cui l'Autorità Competente (AC) si deve esprimere a seguito della ricezione delle integrazioni ricevute dal Proponente a valle di specifica richiesta da parte dell'AC. Quindi, in caso di richiesta di integrazioni, in generale, non è definito il termine temporale entro cui l'AC rilascia il provvedimento finale. Inoltre, la possibilità da parte del proponente di proporre delle condizioni ambientali (come da modifica dell'articolo avvenuta con DL semplificazioni bis) può rappresentare un elemento utile; tuttavia, non è chiaro entro quale termine il proponente può presentare una proposta di condizioni ambientali. In questo senso,



	<p>volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.</p> <p>3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.</p> <p>PERIODO SOPPRESSO DALLA</p>		<p>potrebbe essere utile che ciò avvenga già nella fase delle integrazioni, se sussistente tale fase. Tuttavia, andrebbe chiarito in generale.</p>
--	---	--	--



	<p>L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.</p> <p>Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.</p> <p>4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.</p> <p>5. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili</p>		
--	---	--	--



<p><i>ulteriori impatti ambientali significativi.</i></p> <p><i>6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente. Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente</i></p>	<p><i>6. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente. Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini,</i></p>	
---	---	--



	<p>può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a ((quarantacinque)) giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.</p> <p>7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.</p>	<p>per un periodo non superiore a ((quarantacinque)) giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti e/o per formulare una proposta di condizioni ambientali anche in relazione alle osservazioni ricevute dagli Enti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.</p> <p>Entro i successivi XX giorni (es. si propone 20 giorni) dalla trasmissione delle integrazioni da parte del Proponente, l'Autorità Competente procede alla valutazione delle stesse.</p> <p>7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di</p>	
--	--	---	--

	<p>Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.</p>	<p>competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.</p>	
<p>Introduzione di un contraddittorio con il proponente riguardo alle condizioni ambientali prima dell'adozione del provvedimento di non assoggettabilità a VIA o di Valutazione di Impatto Ambientale da parte dell'Autorità competente, evitando la necessità di avvio di un nuovo procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA per modifica delle condizioni ambientali se di difficile o impossibile ottemperanza.</p>	<p>Art. 19 (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA) Articolo 19, comma 7. 7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo l'autorità</p>	<p>L'art.19 comma 7 è modificato come segue: 7. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali</p>	<p>La proposta introduce modifiche nel Codice dell'Ambiente al fine di migliorare la qualità delle decisioni pubbliche e accelerare i procedimenti autorizzativi. Allo stato attuale, l'unica modalità che il Proponente ha per chiedere la modifica di una condizione ambientale di difficile (o impossibile) ottemperanza è la presentazione di una istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Con l'introduzione di tali modifiche, anche in osservanza dei principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, verrebbe a crearsi un quanto mai opportuno momento di confronto tra il Proponente e l'Autorità Competente prima che quest'ultima adotti il provvedimento di non assoggettabilità a VIA o di Valutazione di Impatto Ambientale. Con tale momento di confronto si eviterebbe quindi l'avvio di un nuovo procedimento di Verifica di Assoggettabilità a</p>



	<p>competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. le parole “, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica” sono sostituite dalle seguenti: “Prima dell’adozione del provvedimento di non assoggettabilità a VIA con specificazione di condizioni ambientali, l’autorità competente trasmette al proponente la proposta delle relative condizioni ambientali per la realizzazione e l’esercizio dell’opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e può richiedere all’autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni.”</p>	<p>giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. Prima dell’adozione del provvedimento di non assoggettabilità a VIA con specificazione di condizioni ambientali, l’autorità competente trasmette al proponente la proposta delle relative condizioni ambientali per la realizzazione e l’esercizio dell’opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e può richiedere all’autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni.</p>	<p>VIA per modifica delle condizioni ambientali.</p>
<p>Introduzione di un contraddittorio con il proponente</p>	<p>Art. 25 (Valutazione degli impatti</p>	<p>Modifiche all’art. 25 (Valutazione degli impatti</p>	<p>La proposta introduce modifiche nel Codice dell’Ambiente al fine di</p>

<p>riguardo alle condizioni ambientali prima dell'adozione del provvedimento di non assoggettabilità a VIA o di Valutazione di Impatto Ambientale da parte dell'Autorità competente, evitando la necessità di avvio di un nuovo procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA per modifica delle condizioni ambientali se di difficile o impossibile ottemperanza.</p>	<p>ambientali e provvedimento di VIA) articolo 25, comma 1. 1. L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.</p>	<p>ambientali e provvedimento di VIA) All'articolo 25, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <i>"1-bis. Prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente trasmette al proponente la proposta delle relative condizioni ambientali per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. Entro i successivi dieci giorni, il proponente può trasmettere le proprie eventuali osservazioni e può richiedere all'autorità competente la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di un incontro tecnico con le amministrazioni interessate per un confronto sulle condizioni previste. In tal caso, i termini di cui al comma 2 si intendono prorogati di ulteriori quarantacinque giorni."</i></p>	<p>migliorare la qualità delle decisioni pubbliche e accelerare i procedimenti autorizzativi. Allo stato attuale, l'unica modalità che il Proponente ha per chiedere la modifica di una condizione ambientale di difficile (o impossibile) ottemperanza è la presentazione di una istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Con l'introduzione di tali modifiche, anche in osservanza dei principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, verrebbe a crearsi un quanto mai opportuno momento di confronto tra il Proponente e l'Autorità Competente prima che quest'ultima adotti il provvedimento di non assoggettabilità a VIA o di Valutazione di Impatto Ambientale. Con tale momento di confronto si eviterebbe quindi l'avvio di un nuovo procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA per modifica delle condizioni ambientali.</p>
---	--	---	---

Proposta di revisione alla Parte III del Testo Unico Ambientale

Descrizione proposta	Norma vigente	Proposta/Emendamento	Osservazioni/Giustificazione
Art. 100 (Reti fognarie)			
Art. 100, comma 3	3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni	Si propone l'inserimento del comma 4 all'art 100: <i>4. Per insediamenti, installazioni industriali o edifici di impianti isolati</i>	Le criticità sono legate all'impossibilità di ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche sul suolo in zone isolate (ad es.



	<p>individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.</p>	<p>che producono acque meteoriche di dilavamento, le regioni/province autorizzano l'utilizzo di sistemi/impianti che consentano di raggiungere un elevato grado di protezione (es. Sistema di disoleazione con filtro)</p> <p>Inoltre, si propone di modificare il comma 1 lettera a) dell'art. 103: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3 e comma 4;</p>	<p>cabine primarie distribuzione) e alla difficoltà di gestione delle stesse che vengono raccolte dalle vasche dei trasformatori. Tali acque, perlopiù sempre non contaminate, sono gestite come rifiuti liquidi, determinando maggiore inquinamento atmosferico legato al trasporto e maggiore utilizzo di impianti di trattamento acque per acque sostanzialmente non contaminate.</p>
Gestione dei sedimenti delle acque interne			
Gestione dei sedimenti delle acque interne			<p>Si ritiene necessario un DM ad hoc che riunisca la disciplina frammentaria attualmente presente (D.lgs. 152/06, DPR 120/17, DM 05/02/98 – punto 7.31 bis e 12.2) in un'unica norma chiara e dedicata in riferimento soprattutto al riutilizzo al di fuori delle acque superficiali (tema non trattato dal nuovo DM n.205/2022).</p>
Art. 114 (Dighe)			
Articolo 114, comma 7	<p>7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaimento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.</p>		<p>Si ritiene che vi sia un approccio non omogeneo relativamente alla definizione dei canoni a livello regionale, che in molti casi non favorisce le operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi come richiesto dalla norma.</p> <p>Potrebbe essere opportuna la riduzione o l'eliminazione del canone di escavazione per favorire realmente lo sghiaimento degli invasi per asporto meccanico. Con</p>



			canoni ridotti o assenti il prelievo nei bacini risulterebbe competitivo favorendo, inoltre, l'impiego di manodopera in aree spesso disagiate.
Proposta di revisione alla Parte IV del Testo Unico Ambientale			
Descrizione proposta	Norma vigente	Proposta/Emendamento	Osservazioni/Giustificazione
Art. 183 (Definizioni)			
Disposizioni in materia di sottoprodotti e di rifiuti		<i>1. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai fini e per gli effetti della lettera a), del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto</i>	Di recente, anche a seguito di alcune risposte ad interpellato, sono emersi dubbi circa la qualifica come rifiuti o come sottoprodotti dei residui derivanti da manutenzione e, in particolare, della gestione forestale e della manutenzione del verde urbano, che hanno generato una situazione emergenziale, con il rischio di chiusura di molti impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, di ingenti danni per le imprese nazionali e di aumento di costi per le amministrazioni locali. Pertanto, in un'ottica di economia circolare e di promozione delle fonti rinnovabili di energia, sarebbe opportuno chiarire definitivamente la possibilità di applicare la qualifica di sottoprodotti anche ai residui derivanti da attività di cura del verde e gestione forestale, dei residui derivanti da attività di manutenzione e servizio, nonché dei prodotti agricoli o alimentari invenduti in quanto non più destinati al mercato o al consumo umano e che

		<p><i>non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell'ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.</i></p>	<p>vengano impiegati in altri cicli produttivi, come, ad esempio, l'impiego energetico, senza alcun rischio ambientale o sanitario. Nella proposta, ne ribadire, quindi, l'applicazione dell'esclusione disposta a livello comunitario e nell'articolo 185 del codice ambientale, con riferimento ai materiali prodotti nell'ambito delle attività agricole o forestali, si rimarca la qualifica di rifiuto per tutti i residui delle attività di sfalcio e potatura che risultino contaminati da materiali misti o che necessitino comunque di operazioni di cernita prima del loro impiego.</p> <p>La norma si rende necessaria in quanto la mancanza di chiarezza sulla nozione di sottoprodotto, oltre a generare dubbi e rischi di contestazione sui regimi autorizzativi, ne disincentiva l'applicazione da parte degli operatori con una destinazione alla gestione rifiuti di una significativa quantità di sostanze ed oggetti che, in un'ottica di prevenzione, potrebbero essere utilmente destinati ad altri cicli produttivi.</p>
<p>Art. 183, comma 1, lettera b)</p>		<p>All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, il punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito come segue: <i>"rifiuti biodegradabili di giardini e parchi".</i></p>	<p>Sotto il profilo della specifica introdotta sulla nozione di cura e manutenzione, si evidenzia che l'attività di gestione e cura del verde, pubblico o privato, così come le attività di servizi e di manutenzione svolte in altri settori, siano da considerarsi attività economiche e produttive, realizzando servizi e risultati in termini di cura e gestione dei beni su cui vengono effettuate.</p>
<p>Art. 183, comma 1, lettera mm)</p>		<p>All'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: "di recupero e trattamento" sono aggiunte le parole <i>"ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore."</i></p>	<p>Si evidenzia, inoltre, che l'emendamento proposto</p>



		<p><i>Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore</i></p>	<p><i>risulta in linea con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in materia, che in due pronunce (sentenza del 14 ottobre 2020, Sappi Austria Produktion e Wasserverband «Region Gratkorn-Gratwein», C-629/19 e sentenza 17 novembre 2022 causa C-238/21 – Pres. L. Bay Larsen, Rel. A. Arabadjiev), aderisce ad una posizione di apertura della nozione di "residuo di produzione", estendendola anche ai residui di consumo (punto 46) e ai residui derivanti da processi di estrazione (punto 51) ribadendo, infine, come più volte sostenuto da altra giurisprudenza comunitaria, che: "non sarebbe in alcun modo giustificato assoggettare alle disposizioni della direttiva 2008/98, volte ad assicurare che le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti siano eseguite senza mettere in pericolo la salute umana e senza che vengano usati procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, beni, sostanze o prodotti che il detentore intenda sfruttare o commercializzare in condizioni vantaggiose indipendentemente da una qualsiasi operazione di recupero".</i></p> <p><i>L'emendamento, inoltre, risponde alla disciplina comunitaria in materia di sostenibilità e di DNSH, in quanto è finalizzato a ridurre la produzioni di rifiuti valorizzando le risorse naturali riutilizzandole per produzione</i></p>
--	--	--	---



		<p><i>energetica da fonte rinnovabile (biomassa residuale urbana) riducendo l'utilizzo del fossile, a combattere l'inquinamento dell'aria riducendo drasticamente i trasporti dai luoghi di produzione dei residui verdi al luogo di utilizzo e valorizzazione e a favorire la protezione della biodiversità e degli ecosistemi urbani garantendo maggiori fondi e risorse economiche alla valorizzazione e conservazione sottraendoli ai costi per la gestione come rifiuti (che si traducono in costi economici per enti pubblici, cittadini e imprese, amministrativi ed ambientali).</i></p> <p><i>Con riferimento al comma 2, si evidenzia come siano emersi dubbi interpretativi circa la possibilità di conferire i residui derivanti dalla manutenzione del verde privato ai centri di raccolta comunali, quando il trasporto sia effettuato direttamente dal giardiniere o dal soggetto che ha effettuato la manutenzione del verde, in quanto tali rifiuti sarebbero qualificabili come rifiuti speciali. Anche questa disposizione sta generando molteplici difficoltà operative che appare necessario risolvere. Nell'emendamento si è scelto quindi di riportare la nozione in maniera del tutto conforme a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2008/98/CE all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4.</i></p> <p><i>Il comma 3 della proposta è quindi finalizzato a consentire</i></p>
--	--	---



			<p>presso i centri di raccolta comunali e previa convenzione, anche il conferimento di rifiuti speciali e dei rifiuti simili agli urbani.</p> <p>Al fine di risolvere le suindicate difficoltà applicative, si ritiene necessario anche procedere alla revisione del decreto ministeriale 8 aprile 2008, così da aggiornarne il contenuto rispetto alle sopravvenute modifiche normative.</p>
<p>Art. 183 Definizioni, lettera q) "preparazione per il riutilizzo" e lettera t) "recupero" e lettera r) "riutilizzo"</p>	<p>q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; [...] r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti</p> <p>t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o</p>		<p>Per come sono formulate le definizioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo e anche di recupero, si rischia di estendere la qualifica di rifiuto - in contrasto con i criteri gerarchici stessi e con il concetto di prevenzione (che è attività finalizzata a ridurre la produzione di rifiuti) - qualificando come attività svolta su rifiuti qualsiasi attività di riparazione, valutazione e verifica di funzionalità, che invece sarebbe più corretto inquadrare come attività effettuata su oggetti che sono ancora beni potenzialmente riutilizzabili per la loro funzione. Il discrimine principale tra le due operazioni consiste nella natura dell'oggetto sul quale insistono, poiché in caso di rifiuto avremo una preparazione al riutilizzo, in caso di prodotto avremo un "riuso".</p> <p>Appare dunque necessario distinguere le definizioni di riutilizzo e riuso nell'ottica di prevenzione.</p>



	<i>nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;</i>		
<i>Art. 183 Definizioni, lettera u-bis) "riempimento":</i>	<i>"riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.</i>		<i>Potrebbe essere utile chiarire cosa si intende per "fini di ripristino" e qual è la normativa UNI di riferimento.</i>
Art. 184-bis (Sottoprodotto)			
<i>Terre e rocce da scavo. Con l'entrata in vigore del DPR 120/2017 sono state ricomprese in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai</i>			<i>Tale norma dovrebbe essere integrata nella revisione del D. Lgs 152/06 e omogeneizzata con la giurisdizione sui materiali di riporto.</i>



<p>sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA;</p> <p>b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;</p> <p>c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;</p> <p>d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.</p>			
Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)			
<p>Art. 184 -bis (Sottoprodotto) e Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)</p>			<p>Al fine di incentivare la Circular Economy, si rende necessario un panorama normativo chiaro che possa supportare sia i produttori sia gli enti di controllo all'applicazione di pratiche virtuose. A tal fine, sarebbe utile una definizione netta delle differenze tra sottoprodotto e cessato rifiuto, anche al fine di una migliore formulazione dei Decreti Ministeriali previsti da tali articoli.</p> <p>In particolare, si ritiene necessario meglio specificare</p>



			<i>cosa si intenda per “normale pratica industriale”, di cui all’art. 184bis comma 1, lettera c) “la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”.</i>
Art. 184-quater (Utilizzo dei materiali di dragaggio)			
<i>Gestione dei rifiuti, art. 184-quater, comma 5-bis</i>	<i>5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire l'innovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui all'articolo 109 del presente decreto legislativo e all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salvo le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per</i>	<i>Al comma 5-bis dell'art 184 quater, dopo il riferimento a “materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere”, aggiungere la frase “o dall'escavo effettuato in acque superficiali”.</i>	<i>Cessazione della qualifica come rifiuto (end-of-waste): necessità di chiarire univocamente la possibilità di gestire anche il sedimento presente nelle acque superficiali secondo quanto definito dall’art 184 quater del D.lgs. 152/06.</i>

	<p>singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.</p>		
<p>Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)</p>			
<p>Art. 185, comma 1, lettera c) - Esclusioni dall'ambito di applicazione</p>	<p>c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;</p>	<p>Si propone di inserire: c-bis) il suolo e altro materiale allo stato naturale scavato in caso di interventi di manutenzione o di emergenza che per la loro realizzazione non necessitano di titoli abilitativi, né espressi né taciti, prodotti in quantità non superiore a 100 mc possono essere direttamente riutilizzati nel sito di produzione senza preventiva caratterizzazione. Sono esclusi i siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi della Parte IV Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>La modifica proposta è necessaria alla luce dell'interpretazione autentica data alla lettera c) dal DPR 120/2017, che impone una caratterizzazione preventiva delle terre e rocce da scavo ai fini dell'esclusione delle stesse dalla normativa sui rifiuti. I distributori di energia, infatti, svolgono in modo pressoché continuativo attività di riparazione guasti, spesso in emergenza di rete, aprendo scavi di dimensioni particolarmente ridotte, per i quali normalmente si producono volumi di terre e rocce da scavo inferiori ai 100 mc. Al fine di ridurre l'impatto della gestione di tali volumi come rifiuti e il conseguente utilizzo di terreno vergine in sostituzione di quello scavato, si propone una semplificazione della normativa con l'introduzione della lettera c bis).</p>
<p>Art. 185, comma 3 - Esclusioni dall'ambito di applicazione</p>	<p>3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o</p>		<p>Si ritiene necessario aumentare gli ambiti di fattibilità della ricollocazione dei sedimenti esclusi dalla nozione di rifiuto. Previa verifica di idoneità delle caratteristiche analitiche, si ritiene opportuno consentire che i sedimenti possano essere allocati anche al di fuori</p>

	<p><i>nell'ambito delle pertinenze idrauliche (5) ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.</i></p>		<p><i>delle pertinenze idrauliche (oltre i 10m dalla sponda del corso d'acqua/invaso), in superfici più ampie, di proprietà del Gestore e/o di proprietà di Enti o privati, per questi ultimi a fronte di specifici accordi.</i></p>
<p>Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta)</p>			
<p><i>Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta)</i></p>		<p><i>si propone di aggiungere all'art 185-bis il comma b.bis: b-bis) per i rifiuti raccolti in stabilimenti industriali soggetti ad autorizzazione integrata (AIA) avviati alle operazioni di recupero il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno, qualora siano invece inviati a smaltimento a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni</i></p>	<p><i>I principi di economia circolare che stanno alla base della parte quarta Titolo I del Dlgs 152/06 indicati all'articolo 179 (Criteri di priorità) individuano nel recupero di materia le destinazioni da privilegiare rispetto al recupero di energia e allo smaltimento. L'articolo 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta), ponendo un vincolo temporale di tre mesi, potrebbe determinare un invio a smaltimento per garantire il rispetto dei termini, considerando che è più difficile reperire sul mercato gestori per recupero di alcuni rifiuti soggetti a cicli economici stagionali o temporanee difficoltà di assorbimento per cicli di mercato. Per impianti soggetti ad AIA i controlli previsti con cadenza</i></p>

		<p><i>caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.</i></p>	<p>annuale potrebbero essere sufficienti a garantire l'allentamento delle tempistiche.</p>
<p>Art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)</p>			
<p>Esclusione dalla responsabilità del detentore dei rifiuti anche per conferimento a soggetti autorizzati ad operazioni intermedie di recupero (R13) oltre che ad operazioni di smaltimento.</p>	<p>ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) 1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto. 2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.</p>	<p>ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) All'art. 188, il comma 5 è modificato come segue: 5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento o recupero, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B e ai punti R12 e R13 dell'allegato C, alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti,</p>	<p>Si propone medesima cessazione di responsabilità, prevista per il conferimento di rifiuti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, anche in caso di conferimento a piattaforma intermedia di messa in riserva R13. L'eliminazione è proposta per facilità di lettura.</p>



	<p>3 . I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.</p> <p>4 . La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:</p> <p>a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;</p> <p>b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore</p>	<p>nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.</p>	
--	---	--	--



	<p>ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.</p> <p>5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvio a recupero o</p>		
--	---	--	--



	<i>smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.</i>		
Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico) e Art. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)			
<i>Semplificazioni per l'identificazione di unità locale e di tenuta del registro di C/S per le attività di manutenzione in aree non presidiate e per i cantieri temporanei</i>	ART. 190 (Registro cronologico di carico e scarico) <i>comma 10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce</i>	<i>Modifiche all'ART. 190 (Registro cronologico di carico e scarico), All'art.190, comma 10, aggiungere infine: "oppure presso altro sito di proprietà presidiato"</i>	<i>Si propone di poter conservare il registro di C/S di un sito non presidiato in un altro sito prossimo, oltre che nella sede legale. La proposta mantiene la tracciabilità del sito e la finalità di non eludere i controlli in quanto l'unità locale è chiaramente identificata e collocata in una sede prossima e presidiabile.</i>



	<p><i>l'impianto oppure presso altro sito di proprietà prossimo e presidiato</i></p> <p>ART. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)</p> <p>1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.</p> <p>1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con</p>	<p>Modifiche all'ART. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)</p> <p>All'articolo 230 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152, è aggiunto il seguente comma: "1-ter: Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività occasionali di manutenzione in aree non presidiate e prive di personale stabile, o da attività di cantieri temporanei di durata inferiore a 6 mesi, coincide con l'unità locale più vicina del soggetto giuridico che svolge l'attività di manutenzione. Per i rifiuti prodotti da piattaforme offshore secondarie, l'unità locale coincide con la piattaforma offshore principale più prossima e presidiata".</p> <p>Al comma 4 sono aggiunte infine le seguenti parole "e 1-ter".</p>	<p>Si prevede che nel caso di produzione di rifiuti da attività occasionali di manutenzione in un'area non presidiata, il luogo di produzione coincida con l'unità locale del soggetto che svolge l'attività di manutenzione. Analogamente per i rifiuti prodotti da piattaforme offshore non presidiate si prevede che l'unità locale sia coincidente con la piattaforma offshore principale (piattaforma madre). Ulteriore proposta, nel caso di cantieri temporanei di durata inferiore a 6 mesi si propone di non dover provvedere all'apertura dell'unità locale e quindi di non obbligare il produttore alla tenuta di un registro di carico /scarico dedicato. Le operazioni di carico potrebbero essere registrate nel registro di carico/scarico dell'unità locale più prossima, indicando nelle note il luogo dove è stata svolta.</p>
--	--	--	--



	<p><i>esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.</i></p> <p><i>2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per tre anni.</i></p> <p><i>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.</i></p> <p><i>4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione</i></p>		
--	---	--	--

	dei rifiuti così come definito nel comma 1. [...]		
Art. 193 (Trasporto dei rifiuti)			
<p>Semplificazioni per il trasporto dei rifiuti con esclusione dagli obblighi del formulario i trasporti verso un deposito temporaneo presso area vicina al sito di produzione, funzionalmente collegata alla stessa, ma separata da strada pubblica, per i rifiuti non pericolosi e con una distanza massima di 1,5 km.</p>	<p>1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:</p> <p>a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;</p> <p>b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;</p> <p>c) impianto di destinazione;</p> <p>d) data e percorso dell'istradamento;</p> <p>e) nome ed indirizzo del destinatario. [...]</p>		
	<p>12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi</p>	<p>al comma 12 è aggiunto il seguente comma:</p> <p>12-ter. La movimentazione di rifiuti non pericolosi dall'area privata di produzione ad area privata ad essa funzionalmente collegata, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora</p>	<p>Si propone di poter non utilizzare il FIR per il trasporto nel caso di deposito temporaneo allocato in area funzionalmente collegata a quella di produzione, ma da essa separata da strada pubblica. Si propone l'uso di un semplice documento di trasporto e solo per il trasporto di rifiuti non pericolosi e per una distanza massima di 1,5 km.</p>

	<p>non sia superiore a quindici chilometri; non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.</p>	<p><i>dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra dette aree private non sia superiore a 1,5 chilometri. Il trasporto dal luogo di effettiva produzione al luogo di messa a dimora in deposito temporaneo è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.</i></p>	
<p>Art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)</p>			
<p>Si propone di eliminare il criterio dall'art. 211, che indica come conditio sine qua non che la "gestione dell'impianto non comporti un utile economico".</p>	<p>ART. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) 1. I termini di cui all'articolo 208 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni: a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico; b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di</p>	<p>art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) Il comma 1 dell'art. 211 è modificato come segue: la lettera "a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico" è eliminata</p>	<p>Per le autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione, la norma prevede come conditio sine qua non che la gestione dell'impianto non comporti un utile economico. Tale condizione a volte non può essere ottemperata specie nei casi del trattamento di rifiuti particolari che portino alla fine del processo al recupero di un prodotto o rifiuto valorizzabile economicamente. Si parla di quantitativi limitati ed inoltre la messa a punto di una nuova tecnologia deve necessariamente tendere alla sostenibilità economica del trattamento. Pertanto, si propone di eliminare tale condizione o, in caso contrario, prevedere che questo criterio possa essere valutato in istruttoria e non essere vincolante.</p>



	<p><i>impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.</i></p> <p><i>2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.</i></p> <p><i>3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.</i></p> <p><i>4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i</i></p>		
--	--	--	--



	<p>Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.</p>		
Art. 240 (Definizioni)			
Art. 240 comma 1 lettera i) Misure di prevenzione	le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o	Il testo è sostituito come di seguito: Le iniziative necessarie per la tutela dei lavoratori e dei fruitori del sito,	La modifica si rende necessaria perché l'attuale definizione delle misure di prevenzione non consente una chiara distinzione dalla definizione delle Misure di messa in sicurezza di emergenza che competono esclusivamente al responsabile dell'inquinamento. Le misure di prevenzione, visto che competono anche al non



	<i>minimizzare il realizzarsi di tale minaccia;</i>		<i>responsabile (Art. 245) e devono essere messe in atto entro le 24 ore (art. 242 comma 1), non possono essere mirate altro che alla prevenzione immediata dei lavoratori e dei fruitori del sito, non anche ad azioni dirette sulle matrici ambientali inquinate o ad anticipazioni di attività di bonifica, proprie delle misure di messa in sicurezza di emergenza.</i>
<i>Art. 241 (Regolamento aree agricole) Qualificazione aree agricole</i>	<i>1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.</i>	<i>1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento dagli strumenti urbanistici vigenti è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali.</i>	<i>Al fine di evitare dubbi interpretativi è necessario chiarire che a disciplina speciale relativa alle aree destinate alle produzioni agricole e all'allevamento (DM 46/2019) sia applicabile alle aree individuate come tali dagli strumenti urbanistici vigenti.</i>
Art. 242 (Procedure operative ed amministrative)			
<i>Art- 242</i>		<i>Si propone di specificare meglio le casistiche su cui deve essere applicato l'art. 242 e quindi se, vecchie cave riempite oggi già costruite, ovvero in ambito di riqualificazione, possono rientrare tra i siti contaminati.</i>	



<p>Art. 242, comma 3 – Procedure operative e amministrative</p>	<p>3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.</p>		<p>In alcuni casi l'ente autorizzante non è intervenuto e non ha avviato la conferenza di servizi. Pertanto, si ritiene necessaria la perentorietà dei termini dell'articolo e che dunque in caso di inerzia dell'Ente si applichino i poteri sostitutivi</p>
<p>Articolo 242, comma 13</p>	<p>13. La procedura di approvazione della</p>	<p>Art. 242 co 13. La procedura di</p>	<p>Gli articoli 242 e 252 del TUA già prevedono la necessità di</p>

<p>Durata delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio degli impianti connessi alla bonifica</p> <p>e</p> <p>Articolo 252 (Siti di interesse nazionale), commi 6 e 7</p>	<p>caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.</p> <p>Art. 252 [...] 6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi ricomprende a tutti gli effetti le autorizzazioni, le</p>	<p>approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. I tempi di validità dei titoli abilitativi di cui al comma precedente si intendono connessi alle tempistiche di realizzazione degli interventi previsti dal progetto approvato e dunque conservano la loro validità sino alla completa esecuzione degli interventi medesimi.</p> <p>Art. 252 NUOVO comma 7-bis I tempi di validità dei titoli abilitativi di cui ai precedenti commi 6 e 7 si intendono connessi alle tempistiche di</p>	<p>ricomprendere, all'interno dei decreti di bonifica, tutte le autorizzazioni di II livello necessarie alla realizzazione degli interventi e all'esercizio degli impianti di bonifica. Al fine di rendere maggiormente coerente ed efficace la sinergia tra i diversi procedimenti è necessario chiarire che i tempi di validità delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio degli impianti connessi alla bonifica e del provvedimento di valutazione di impatto ambientale ove previsto sono necessariamente connessi alle tempistiche di realizzazione degli interventi di cui al Titolo V Parte IV in quanto ad essi funzionali.</p>
--	---	---	---



	<p>concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. [omissis]</p> <p>7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.</p>	<p><i>realizzazione degli interventi previsti dal progetto approvato e dunque conservano la loro validità sino alla completa esecuzione degli interventi medesimi.</i></p>	
<p>Art. 242, comma 13-ter Valori di fondo per le acque</p>	<p>13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da</p>	<p>13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da</p>	<p>La definizione della qualità delle acque sotterranee è disciplinata dalla parte terza, titolo II del TUA e spetta alle Regioni. Il quadro normativo in materia (DM 06 .07.2016 che ha recepito la direttiva 2014/80/UE della Commissione di modifica dell'allegato II della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento) ribadisce l'importanza di procedere alla definizione dei valori di fondo naturale dei corpi idrici</p>

	<p>assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.</p>	<p>assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.</p>	<p>sotterranei e, in tale ottica, il SNPA ha emesso la Linea Guida 8/2018 "Linea Guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee". In mancanza della definizione di tali valori di fondo da parte della Regione, è necessario estendere la procedura prevista per i suoli anche ad eventuali casi in cui sia necessario lo studio di tali valori di fondo in relazione alla matrice acque sotterranee.</p>
--	---	---	---

Art. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica)

		<p>Sulla base della definizione di Messa in Sicurezza Permanente (che non fa riferimento a CSR) e del comma 2-bis dello stesso articolo che indica "2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno essere privilegiate modalità tecniche che minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica." valutare la possibilità di specificare che tra gli interventi è possibile ricomprendere anche il capping. Ciò, nel rispetto delle altre condizioni abilitanti della procedura semplificata, oltre che dell'art.248 che norma il controllo sul completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente.</p>	<p>L'articolo prevede che l'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, può procedere ad una procedura semplificata e, quindi, senza passare dagli step autorizzativi previsti dall'art.242, presentare uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242 e 252, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso.</p>
<p>Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)</p>			
<p>Art. 242-ter, commi 1, 1-bis e 3</p>	<p>1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture,</p>	<p>1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano Complementare, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti</p>	<p>Per i siti che non avranno il potenziale per una trasformazione di lungo termine è necessario mettere in campo misure specifiche volte ad agevolare il riuso delle aree. A tale fine, è importante favorire il riutilizzo delle aree comprese nei siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, da parte di soggetti diversi rispetto al proprietario/gestore dell'area</p>



	<p>compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della</p>	<p>e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati nell'Allegato 1-bis al presente decreto legislativo o funzionali all'attuazione della Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC) e della Strategia nazionale per la bioeconomia (BIT II), con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</p>	<p>per la realizzazione di nuovi investimenti. L'attuale normativa (art. 242-ter) concilia le attività di bonifica con i nuovi investimenti limitatamente ai progetti strategici per la transizione energetica inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e attuativi degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Al fine di stimolare il riutilizzo di tali aree per la realizzazione di tutti gli investimenti funzionali al processo di decarbonizzazione, è necessario estendere le casistiche ammesse al procedimento di cui all'art. 242-ter anche ai progetti di sviluppo dell'economia circolare e della bioeconomia, in linea con la Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC) e con la Strategia nazionale per la bioeconomia (BIT II), purché non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica.</p> <p>Inoltre, al comma 1-bis, alla frase "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere...", si ritiene necessario specificare a quali opere si fa riferimento, se le opere di cui al comma 1 o se le opere diverse da quelle di cui al comma 1.</p>
--	--	---	---



<p><i>bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</i></p> <p><i>1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.</i></p> <p><i>3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le</i></p>	<p><i>di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</i></p> <p><i>3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le</i></p>	
--	--	--



	<p>procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo</p>	<p>procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.</p> <p><i>Nelle more dell'emanazione della relativa disciplina regionale, le categorie di interventi, nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definite dal Ministro dell'ambiente ai sensi del paragrafo precedente possono trovare applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.</i></p>	<p>Al fine di non rallentare la realizzazione degli interventi e delle opere oggetto dell'art. 242-ter nei siti di interesse regionale, si propone di consentire l'estensione dell'applicazione della disciplina nazionale (DM MASE 45/2023) nelle more dell'adozione dell'omologa normativa regionale.</p> <p>Al momento la disciplina regionale ci risulta emanata solo da Toscana e Friuli-Venezia Giulia.</p>
<p>Art. 242-ter, comma 4 – lettere b e c</p>	<p>b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;</p> <p>c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali</p>	<p>b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa e permanenti già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa o permanente;</p> <p>c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali</p>	<p>Le integrazioni sono necessarie al fine di chiarire l'applicabilità della procedura anche per le Messe in Sicurezza Permanenti</p>



	<p>interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.</p> <p>I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120</p>	<p>interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.</p> <p>I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono possono eventualmente essere gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120</p>	<p>La modifica è necessaria per chiarire che l'applicazione del DPR 120 è facoltativa non un obbligo.</p>
<p>Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte)</p>			
<p>Art. 243, comma 4 Regime autorizzativo acque di falda</p>	<p>4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.</p>	<p>Si propone di modificare come segue l'art. 243 comma 4:</p> <p>4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.</p> <p>Le autorizzazioni rilasciate e non ancora adeguate a tale principio</p>	

		<p><i>devo essere modificate da parte dell'Ente rilasciante</i></p>	
<p>Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee emunte), comma 6 Gestione delle acque sotterranee emunte in caso di cuneo salino</p>	<p>6. Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.</p>	<p>6. Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.</p> <p><i>In caso le acque siano emunte in area caratterizzata da fenomeni intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare per le sole sostanze collegate all'intrusione marina, valori limite allo scarico in acque superficiali superiori rispetto a quelli di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del presente decreto calibrandoli in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.</i></p> <p>Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.</p>	<p>La proposta ha l'obiettivo di gestire le problematiche connesse alle ipotesi di superamento del parametro boro nelle acque sotterranee emunte/intercettate dalla barriera idraulica realizzata nell'ambito dei procedimenti di bonifica e legato al fenomeno di intrusione marina, attraverso i corsi d'acqua, in collegamento idraulico con le acque sotterranee.</p> <p>La modifica tra spunto da quanto già disciplinato per fattispecie analoga dall'art. 101, co. 6 del TUA.</p>



Art. 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione)			
<p>Art. 245, comma 1 Soggetti non responsabili della potenziale contaminazione. Art. 245 comma 1 prevede che: "le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili".</p>		<p>Chiarire che il terzo interessato non responsabile di un procedimento di bonifica, se ha attivato l'attività di bonifica, non deve essere obbligato a proseguirla se mette a repentaglio la sua stessa attività.</p>	<p>Necessità di maggior tutela verso soggetti non responsabili della potenziale contaminazione.</p>
<p>Art. 245, comma 2</p>	<p>2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242.</p>		<p>Si ritiene utile concedere al soggetto non responsabile una tempistica di comunicazione meno stringente di quella prevista nell'art. 242, che si riferisce invece al soggetto responsabile.</p>
Art. 249 (Aree contaminate di ridotte dimensioni)			



<p><i>Aree contaminate di ridotte dimensioni</i></p>	<p>1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.</p> <p>m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;</p> <p>t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:</p> <p>1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;</p>		<p>Si ritiene necessario un chiarimento sulla distinzione tra MISE e MISU, per uniformare l'interpretazione disomogenea a livello regionale. Si richiede, inoltre, la possibilità di chiarire la differenza riportando nell'art. 240 (definizioni) la definizione di MISU e rafforzando i concetti di fonte primaria e secondaria in entrambe le definizioni di MISE e MISU.</p>
--	--	--	--



	<p>2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;</p> <p>3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;</p> <p>4) pericolo di incendi ed esplosioni.</p> <p>Messa in sicurezza d'urgenza</p>		
Art. 252 (Siti di interesse nazionale)			
SIN – Siti di interesse nazionale		<p>Specificare che la durata delle autorizzazioni necessarie all'esercizio degli impianti connessi alla bonifica dei suoli non sia dettata dalla normativa specifica ma sia collegata alle tempistiche della bonifica. Eventualmente estendendo anche ai casi di autorizzazioni rilasciate prima dell'adeguamento normativo.</p>	<p>L'art.252 già prevede la necessità di ricomprendere, all'interno dei Decreti, tutte le autorizzazioni di II livello necessarie alla realizzazione dell'intervento nonché all'esercizio degli impianti di bonifica.</p>
Art. 252 (Siti di interesse nazionale), comma 8-bis Accelerazione, applicazione tecnologie a scala pilota	<p>8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a</p>	<p>8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita previo invio al MASE e all'Istituto superiore di</p>	<p>Al fine di accelerare gli interventi di risanamento, è necessario semplificare le sperimentazioni in campo e, dunque, il procedimento che consente l'applicazione a scala pilota delle tecnologie di bonifica, rendendo coerente la fattispecie, di per sé non soggetta a preventiva approvazione, con lo scopo della disposizione.</p> <p>Dall'impostazione dell'attuale formulazione deriva infatti sovente che, a causa del ritardo di uno dei due pareri, il proponente non possa avviare</p>

	<p>condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Ministero della transizione ecologica e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.</p>	<p><i>sanità di apposita comunicazione inerente l'avvio del pilota e corredata dalla necessaria documentazione tecnica e a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il Ministero della transizione ecologica e l'Istituto superiore di sanità entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione rilevano eventuali motivi ostativi e impartiscono eventuali prescrizioni ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali.</i></p> <p>Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Ministero della transizione ecologica e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.</p>	<p>le attività con conseguenti lungaggini che il legislatore aveva inteso semplificare. Inoltre, sarebbe opportuno valutare la predisposizione di contenuti indicativi dedicati a queste fattispecie.</p>
<p>Art. 253 (Oneri reali e privilegi speciali)</p>			
<p>Art. 253 Garanzie in favore del proprietario non responsabile per gli interventi realizzati</p>	<p>1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi</p>	<p>1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250</p>	<p>Si propone di chiarire che anche il soggetto interessato alla realizzazione degli interventi, ad esempio, in qualità di gestore dell'area o proprietario delle infrastrutture possa rivalersi nei confronti del</p>



	<p>degli articoli 250 e 252, comma 5. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.1578</p> <p>2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.</p> <p>3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro</p>	<p>e 252, comma 5. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.1578</p> <p>2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.</p> <p>3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.</p> <p>4. In ogni caso, il</p>	<p>soggetto responsabile in relazione ai costi sostenuti per la realizzazione degli interventi.</p> <p>In fase di elaborazione anche una proposta che agevoli l'accesso alle aree da bonificare da parte del soggetto interessato proprietario delle infrastrutture non responsabile della contaminazione (ad esempio, effrazioni oleodotti).</p>
--	---	--	---



<p>infruttuosità.</p> <p>4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.</p> <p>5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad</p>	<p>proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario o altro soggetto interessato non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto agli interventi di cui al presente titolo alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.</p> <p>5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o</p>
--	---



	<p>esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.</p>	<p>occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.</p>	
Art. 257 (Bonifica dei siti)			
Art. 257, comma 1	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p>	<p>All'art. 257 comma 1, alla frase "chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito..." si propone l'eliminazione di "delle acque superficiali",</p>	<p>Tale modifica si propone in quanto le acque superficiali non sono annoverate, nell'ambito della bonifica dei siti, tra le matrici ambientali all'interno della definizione di sito ex art. 240 comma 1 lettera a), e in quanto non è prevista per esse la determinazione di concentrazioni soglia di rischio.</p>
Gestione dei materiali di riporto			
Gestione dei materiali di riporto			Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con la



		<p><i>legge 108 del 29/07/2021, introduce alcune modifiche del dettato normativo inerente alla disciplina dei siti oggetto di bonifica e alla gestione delle matrici "materiali di riporto" (MdR). Tali modifiche hanno reso necessario un approfondimento tecnico finalizzato alla definizione di una procedura per l'identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell'ambito dei procedimenti di bonifica da applicare in modo omogeneo sul territorio nazionale. ISPRA e le agenzie regionali e delle province autonome hanno quindi predisposto una bozza di documento relativa ai criteri di valutazione dello stato qualitativo delle matrici materiali di riporto all'interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica.</i></p> <p><i>Questo documento e le sue linee guida dovrebbero essere considerate nella revisione del D. Lgs 152/06 al fine di una sistematizzazione degli elementi da valutare per la corretta identificazione e caratterizzazione dei MdR e per le conseguenti modalità di gestione, al fine di fornire criteri generali, favorendo quindi un approccio uniforme replicabile in situazioni analoghe sul territorio nazionale.</i></p> <p><i>Inoltre, si ritiene necessario specificare meglio la definizione di riporti, che non può essere arbitraria dato che non c'è la modalità di definire la % in peso della frazione antropica.</i></p>
--	--	--

			In linea generale, quindi, si ritiene necessario integrare nel D.lgs. 152/06 quanto riportato all'interno di vari decreti relativamente alla gestione dei materiali di riporto.
Allegati alla Parte IV			
Allegato 2 (Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati)			
Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati	2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee	Si propone di integrare la frase: 2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale geologico del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.	
Allegato 4 (Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate)			
Parte IV – Titolo V – Allegato 4 Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate – Procedure semplificate per bonifiche di ridotte dimensioni	omissis - 3° caso Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile provvedere alla presentazione alle autorità competenti entro novembre di un unico progetto di bonifica che comprenderà:	omissis - 3° caso Qualora si riscontri una contaminazione della falda, il soggetto responsabile deve provvedere alla presentazione alle autorità competenti entro novembre di un unico progetto di bonifica che comprenderà:	Si propone di eliminare il refuso. Inoltre, l'allegato riporta le procedure amministrative e tecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri. Si ritiene necessario specificare l'esclusione dal

			campo di applicazione dell'articolo nel caso di contaminazioni storiche.
Allegato 5 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti)			
<p>Tabella 1. Riutilizzo sedimenti all'esterno dell'alveo</p>	<p>Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare</p>	<p>Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare tenuto conto delle attività effettivamente svolte nell'area.</p> <p>Inoltre, si propone di introdurre deroghe per concentrazioni</p>	<p>Ai fini della corretta applicazione della colonna di riferimento Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo sarebbe meglio esplicitare nella Tabella 1 il riferimento all'utilizzo effettivo del sito oltre che alla destinazione urbanistica da piano regolatore.</p> <p>Ciò è già previsto per le aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale dall'art. 241-bis comma 1:</p> <p>1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e <u>delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari.</u></p> <p>L'introduzione di tale deroga si propone a fronte della possibilità di accompagnare le</p>

		<p>idrocarburi C>12 per riutilizzo in aree a destinazione d'uso verde/residenziale.</p>	<p>analisi da "fingerprint" per verificare l'origine degli idrocarburi nei sedimenti, spesso dovute ad accumulo di sostanza organica, foglie e materiale vegetale in decomposizione.</p>
<p>Tabella 2, Acque sotterranee Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.</p>		<p>All'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee le righe 10, 16 e 23 e i relativi valori limite tabellari sono soppressi.</p>	<p>Eliminare i limiti tabellari di solfati, Fe e Mn previsti dalla Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee all'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del TUA, in quanto di solito sono ubiquitari e presenti nel fondo naturale. Ciò genera spesso degli ingiustificati ritardi della chiusura dei procedimenti in maniera non legata a fenomeni specifici di inquinamento.</p> <p>Inoltre, per quanto riguarda la concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, si evidenzia che i limiti per cloroformio e tetracloroetilene (0,15 e 1,1 microgrammi/L) sono incoerenti con i limiti applicati nel D.lgs. 18/23 (e prima anche nel D.lgs. 31/01) pari a 30 (come somma trialometani) e 10 (come somma tetracloroetilene-tricloroetilene).</p> <p>Si noti peraltro che i limiti per cloroformio e tetracloroetilene, sostanze classificate come sospette cancerogene, sono inferiori a quello per il tricloroetilene (1,5) che invece è un accertato cancerogeno. Considerata la frequenza di rinvenimento di tali inquinanti nelle falde superficiali, potrebbe essere utile allineare al rialzo tali valori.</p>

<p>Tabella 2, suolo e sottosuolo</p>		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Necessità di specificare adeguatamente le caratteristiche dei metodi di prova impiegati per le analisi.</i> • <i>Integrare all'interno del TUA le linee guida, evitando quindi che alcune ARP le applichino totalmente, altre parzialmente (o addirittura utilizzando il riferimento più vecchio), altre le ignorino totalmente.</i> • <i>Necessità di avere un'indicazione inequivocabile dei valori di performance richiesti per i metodi di prova e l'indicazione circa l'obbligo o meno di considerare i fuori limite solo se anche sottratti dell'incertezza di misura risultino tali.</i> 	<p><i>Nella parte IV del 152 c'è un riferimento alla necessità di raggiungere un decimo del limite di legge per i metodi di prova. In realtà per alcuni metodi sappiamo non è possibile; in alcuni casi, invece, è possibile ma correlato a un'incertezza di misura enorme. Pertanto, potrebbe essere utile che fosse dettagliatamente specificata la performance generale del metodo impiegato (in termini di incertezza di misura a determinati livelli di concentrazione), come accade per il DLGS 18/23 per acque potabili (dove per ogni metodo è indicata l'incertezza con cui i laboratori devono potersi confrontare) e soprattutto come indicato nelle linee guida SNPA 34 del 2021 relative all'incertezza di misura per i metodi di prova.</i></p>
<p>Allegati alla Parte V</p>			
<p>Allegato IV (Impianti e attività in deroga)</p>			
<p>Allegato IV alla Parte Quinta (ex art. 272 c.1) Emissioni scarsamente rilevanti</p>		<p>All'Allegato IV alla parte quinta è inserita la seguente lettera: kk-octies): Impianti multi phase extracion (MPE) e soil vapour extraction (SVE) per l'esecuzione degli interventi di cui al</p>	<p>Si propone di inserire tra le categorie di attività le cui emissioni sono ritenute scarsamente rilevanti anche quelle derivanti da multi phase extracion (MPE) e soil vapour extraction (SVE) per l'esecuzione degli interventi di</p>

		<i>Titolo V, Parte IV del presente decreto.</i>	<p>prevenzione e bonifica, in quanto le emissioni di tali impianti sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.</p> <p>Motivazione in fase di integrazione con elementi tecnici relativi alle emissioni medie di questi impianti.</p>
Con riferimento alla gestione delle Terre e rocce da scavo e, in particolare, al DPR 120/2017 si propone:			
<p>DPR 120/2017 gestione delle terre e rocce da scavo</p> <p>Modifica articoli 2, 10, 11, 20 e allegato IV in relazione ai valori di riferimento per le aree agricole</p>	<p>Art. 2. Definizioni</p> <p>.....</p> <p>c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del</p>	<p>Art. 2. Definizioni</p> <p>.....</p> <p>c) «terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo</p>	<p>Proponiamo di aggiornare il testo integrando il testo con il richiamo alla disciplina aree agricole di cui al DM 46/2019 in relazione ai limiti di riferimento per le terre e rocce da scavo prodotte da aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento. Il DM 46/2019 è infatti successivo rispetto al DPR 120/17.</p>



<p>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso;</p> <p>h) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;</p> <p>Art. 10. Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC</p> <p>1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al</p>	<p>3 aprile 2006, n. 152 o ai limiti del DM n. 46 del 1 marzo 2019, per la specifica destinazione d'uso;</p> <p>h) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o ai limiti del DM n. 46 del 1 marzo 2019 per la specifica destinazione d'uso, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;</p> <p>Art. 10. Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC</p> <p>1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al</p>	
--	--	--



<p><i>Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Art. 11. Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale</i></p> <p><i>1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglie di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi</i></p>	<p><i>Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o ai limiti del DM n. 46 del 1 marzo 2019, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Art. 11. Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale</i></p> <p><i>1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglie di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006 o ai limiti del DM n. 46 del 1 marzo 2019 per la specifica destinazione d'uso, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del</i></p>
---	---



	<p>dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestualmente presenta all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia.</p>	<p>piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestualmente presenta all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia entro 30 giorni dalla sua presentazione, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 90 giorni dalla presentazione condivisione dello stesso con la competente Agenzia. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di</p>	<p>Al fine di diminuire la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo delle terre, si propongono tempi maggiori, più adeguati a completare un piano di indagine per determinare i valori di fondo. Questo è ancora più vero nelle zone prive di mappatura in merito.</p>
--	---	---	--

	<p>Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni</p> <p>Art. 20. Ambito di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.</p>	<p>valori di fondo definiti dall'Agenzia.</p> <p>Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni.</p> <p>Art. 20. Ambito di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o dei limiti riportati nel DM n. 46 del 1 marzo 2019, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti</p>	<p>Proponiamo di aggiornare il testo integrando il testo con il richiamo alla disciplina aree agricole di cui al DM n.46 del 1° marzo 2019 in relazione ai limiti di riferimento per le terre e rocce da scavo prodotte da aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento. Il DM n.46 del 2019 è infatti successivo rispetto al DPR 120/17.</p>
--	---	--	--



	<p>2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.</p> <p>Allegato 4 - PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI (ARTICOLO 4)</p> <p>..... I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B,</p>	<p>salvi i valori di fondo naturale.</p> <p>2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o i limiti riportati nel DM n. 46 del 1° marzo 2019 per la specifica destinazione d'uso, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.</p> <p>Allegato 4 - PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI (ARTICOLO 4)</p> <p>..... I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le</p>	
--	--	--	--



	<p><i>Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.</i></p> <p><i>Le analisi chimico-fisiche sono condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione sono utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.</i></p> <p><i>Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione</i></p>	<p><i>Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o con i limiti di cui al DM 46 del 1° marzo 2019, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle</i></p>	
--	---	--	--

	<p>(CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.</p> <p>.....</p>	<p>Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o ai limiti riportati nel DM n. 46 del 1 marzo 2019, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.</p>	
<p>Con riferimento al DPR 59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale) si propone:</p>			
<p>DPR 13 marzo 2013, n. 59 Art. 3 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale</p>	<p>Art. 3 Autorizzazione unica ambientale 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione</p>	<p>Dopo la lettera a) inserire la lettera seguente: a-bis) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rilasciata nell'ambito degli interventi di cui al Titolo V della Parte quarta del medesimo decreto legislativo.</p>	<p>Per gli impianti di trattamento acque in un sito in bonifica/MISE, la scelta sul regime autorizzativo da utilizzare, ovvero se AUA o iter singoli (autorizzazioni settoriali i.e. scarico, emissioni, rumore etc) è demandato alle singole autorità regionali competenti. Ne deriva una applicazione eterogenea da parte degli Enti locali (in alcuni casi autorizzano con AUA, in alcuni casi ci rigettano l'istanza).</p> <p>In ottica di semplificazione e ottimizzazione dei procedimenti amministrativi si propone di includere anche le autorizzazioni agli scarichi rilasciate nell'ambito degli interventi di bonifica (in senso lato) ove non inerenti ad impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.</p>



	<p>agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;</p> <p>c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;</p> <p>f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;</p> <p>g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>((g-bis) autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;</p> <p>g-ter) notifica di pratica di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.))</p>		
--	---	--	--

Infine, si riportano di seguito alcune osservazioni in merito agli **aspetti specifici legati al rumore ferroviario**

Norme tollerabilità

Ai fini dell'accertamento della normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice civile, i valori limite di immissione in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario e i criteri per il loro accertamento dovrebbero essere quelli di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relativi regolamenti attuativi, nonché quelli di cui all'articolo 6-ter comma 1 e 1-bis decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Di contro, l'approccio spesso adottato dai CTU nell'ambito dei contenziosi intentati contro il gestore della rete ferroviaria si basa sul cosiddetto "criterio comparativo", criterio mai normato e privo di significato tecnico-scientifico.

Ne consegue che nei procedimenti giudiziari - che condividono tale approccio - le sentenze emesse:

- impongono al gestore dell'infrastruttura ferroviaria l'obbligo di realizzare opere di mitigazione acustica anche nei casi in cui questi non sono previsti nel piano di risanamento (per mancato superamento dei limiti di legge), oppure*
- impongono al gestore dell'infrastruttura ferroviaria la loro immediata realizzazione, contravvenendo all'ordine di priorità dell'intervento stesso, definito nel Piano di Risanamento acustico ai sensi del DM 29/11/2000.*

Possibile proposta: "Il rispetto della "normale tollerabilità" sancito nell'art. 844 del Codice civile si attua attraverso l'applicazione della Legge Quadro 447/1995 e dei suoi decreti attuativi, come esplicitamente riportato nell'art. 6-ter commi 1 e 1-bis del D.L. 208/2008 (convertito dalla L. 13/2009)."

Criteri di progettazione degli interventi del Piano di Risanamento acustico di Rete Ferroviaria Italiana

La norma dovrebbe consentire l'adozione di un approccio progettuale (peraltro in linea con quanto indicato nel 2004 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni) che consenta di dimensionare barriere antirumore di altezza ridotta e quindi meno invasive dal punto di vista paesaggistico e urbanistico.

In particolare, questo nuovo approccio progettuale dovrebbe prevedere:

- la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica "per fasi", senza però che i soggetti attuatori e quelli autorizzatori siano esposti a ricorsi o ad azioni giudiziarie da parte dei cittadini in caso di mancato conseguimento dei limiti normativi;*
- la realizzazione, in una prima fase, di barriere antirumore di altezza limitata sul piano ferro - in linea generale non superiore a 3 metri (circa 4 metri dal piano di spiccato) -, valutando, in un secondo momento, la necessità di adottare interventi integrativi, alla luce dei miglioramenti che nel frattempo si introdurranno nel materiale rotabile.*

Interventi diretti sui ricettori

È necessario che la norma chiarisca alcuni aspetti inerenti alla realizzazione degli interventi diretti sui ricettori, in merito alla procedura da seguire per apporre le relative servitù, evitando di incorrere in procedimenti giudiziari per l'incompleta mitigazione degli ambienti esterni di pertinenza dei fabbricati presenti nella fascia ferroviaria.

Possibile proposta: Per l'adozione in fase progettuale degli interventi diretti sul ricettore, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria tiene conto degli indirizzi o delle procedure predisposte dal Ministero dell'Ambiente, con specifico riferimento anche alle modalità di apposizione delle servitù sui ricettori interessati dall'intervento diretto.

Criteria progettuali di dettaglio per alcune tipologie di ricettore

Partendo dalle definizioni di “ambiente abitativo” e di “ricettore” presenti nel DPR 459/98 (e nel DPR 142/2004) dovrebbe essere indicato con maggior dettaglio l’approccio progettuale da utilizzare per alcune tipologie di ricettore. A titolo di esempio, per alcune destinazioni d’uso quali parchi, uffici, esercizi commerciali, ..., potrebbe essere sufficiente garantire, in base alla permanenza delle persone, il rispetto del solo limite diurno, in analogia a quanto attualmente previsto per le scuole dalla norma vigente.

Utilizzo per i treni merci esistenti delle emissioni acustiche di cui alla STI NOISE

La norma nazionale dovrebbe stabilire una nuova modalità di determinazione dell’impatto acustico, tenendo conto sin da subito del miglioramento del materiale rotabile che si concretizzerà, nel medio-lungo periodo, in virtù dell’applicazione, a livello europeo, delle norme sui rotabili destinati ad entrare in servizio a partire dal dicembre 2005, data in cui è stata emanata la STI Noise (Specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema «Materiale rotabile - Rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale) e delle politiche incentivanti di retrofitting del materiale rotabile già in esercizio, in particolare dei carri merci.

A questo proposito si richiama, in ambito europeo, la pubblicazione, il 27 maggio 2019, della revisione della STI Noise ovvero il “Regolamento di esecuzione UE 2019/774 della Commissione del 16 maggio 2019 che modifica il Regolamento UE n. 1304/2014 per quanto riguarda l’applicazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore» ai carri merci esistenti”.

Questa norma avrà un impatto significativo sulla rete ferroviaria in quanto prevede che, su particolari linee classificate come “Quieter Routes” (tratte meno rumorose) sulla base dei dati di traffico merci notturno (numero treni merci superiore a 12), i limiti di emissione sonora indicati dalla STI Noise debbano essere rispettati anche dai carri merci esistenti, a partire dalla fine del 2024 (precisamente dall’8 dicembre 2024).

Possibile proposta: Per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica relativi al Piano di Risanamento acustico e degli interventi di mitigazione previsti per le infrastrutture di nuova realizzazione, le infrastrutture in affiancamento di quelle esistenti e le varianti, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, nella valutazione del rispetto dei requisiti indicati dalle norme nazionali ed europee sui livelli di immissione acustica, tiene conto, nello sviluppo delle varie fasi progettuali, dei requisiti indicati dalle norme europee sui livelli di emissione acustica del materiale rotabile.

Riduzione dell’impianto acustico

In alcune situazioni particolarmente complesse (per esempio in caso di esplicita opposizione alle opere di mitigazione da parte degli EELL), per le quali il risanamento totale (inteso come rispetto dei limiti in corrispondenza di tutti i ricettori presenti in fascia) risulti troppo oneroso (barriere eccessivamente alte) o non sia conseguibile, in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si potrebbe richiedere al gestore dell’Infrastruttura di realizzare opere idonee a conseguire un miglioramento acustico nella fascia ferroviaria, in alternativa al “risanamento totale” richiesto dalla normativa vigente.

Il suddetto “miglioramento” va inteso come riduzione della popolazione esposta al rumore, in linea con l’approccio adottato dai gestori ferroviari in ottemperanza alla Direttiva Europea sul Rumore Ambientale 2002/49/CE (recepita in Italia con D. Lgs. 194/2005) per la redazione della Mappatura Acustica e del Piano di Azione degli assi ferroviari principali (assi con più di 30000 convogli annui).

Si riportano di seguito alcune osservazioni in merito agli aspetti specifici legati alla gestione delle infrastrutture a rete



Riutilizzo del fresato d'asfalto in situ come sottoprodotto

Rispetto al tema del c.d. fresato d'asfalto, con cui si intende generalmente "il conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo" (cfr. norma tecnica UNI EN 13108-8) appare opportuno codificare la possibilità -in determinati casi e a date condizioni- di riutilizzare in situ il materiale fresato come sottoprodotto.

Rifiuti da manutenzione delle infrastrutture a rete

Sul tema dei rifiuti da manutenzione delle infrastrutture a rete (cfr. art. 230 d.lgs. 152/2006), appare opportuno disciplinare con maggiore chiarezza la disciplina del trasporto e della relativa documentazione in materia di tracciabilità anche per le strade, al pari di quanto accade per le autostrade (cfr. comma 1 bis del medesimo art. 230 d.lgs. 152/2006).